



Regolamento per l'autorizzazione ai detentori di armi, ai sensi della legge 157 dell'11.02.1992 e s.m.i., ad attraversare le aree all'interno del perimetro del Parco.

Premesso che:

- l'art. 11 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 06.12.1991 prevede che gli Enti Parco adottino il regolamento che disciplina le attività consentite entro il territorio del Parco ed in particolare al comma 3 lettera f) prevede il divieto di introduzione, da parte dei privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
- il D.P.R. 05 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, all'art. 3 lettera f) ripete la dizione dell'art. 11 comma 3 lettera f) della legge 394/91 sopra richiamato;
- il D.P.R. 18.05.2001 individua il nuovo perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
- l'art. 21 lett. G della legge 11.02.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede il divieto del trasporto delle armi all'interno dei centri abitati e delle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo dei veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio della presente legge e dalle disposizioni regionali di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

Considerato l'articolato perimetro del Parco Nazionale del Gargano, che presenta alcuni centri abitati ubicati nell'area protetta e la presenza di strade statali, provinciali e comunali che attraversano le zone 1 e 2 del Parco.

Considerato, altresì, che vi sono numerose aree esterne al perimetro del Parco che si incuneano all'interno dell'area protetta e sono collegate con le aree esterne al parco mediante corridoi.

Dato atto che per raggiungere tali particolari aree, ove l'attività venatoria è consentita, è necessario ripetutamente attraversare l'area protetta.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente SCD/3D/2000/21128 del 05.11.2000, avente per oggetto: Introduzione di armi nelle aree protette - sentenza della Corte Suprema di cassazione Penale III sezione n.° 1549/99 - nella quale è espressamente specificato che il divieto all'introduzione di armi nelle aree protette trova applicazione fino all'approvazione del regolamento.

Dato atto che, ai sensi della legge n. 157 del 11.02.92 e s.m.i. questo Ente, nella seduta di Consiglio Direttivo del 16/10/2001 ha adottato un regolamento che autorizza i detentori di armi ad attraversare l'area Parco per raggiungere le aree fuori Parco e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 9 del 21/06/2004.

Preso atto che, è necessario apportare al presente regolamento alcune modifiche, al fine di renderlo attuale e meglio applicabile.

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. \_\_ del \_\_\_\_\_, si è disposto di approvare le modifiche al Regolamento per l'autorizzazione ai detentori di armi, ai sensi della Legge 157 del 11/02/1992.

#### ART. 1

*(Trasporto di armi per ragioni di servizio o per difesa personale)*

Tutti i privati, detentori di armi per ragioni di servizio e per difesa personale, ai sensi della normativa vigente (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, Legge 18 aprile n. 110 e successive modifiche ed integrazioni), sono esentati dal richiedere l'autorizzazione di cui al presente regolamento



## ART. 2

*(Trasporto di armi lungo le strade stradali, provinciali e comunali asfaltate)*

I detentori di armi e munizioni da caccia per uso caccia, ai sensi della legge 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria, possono trasportare, lungo le strade statali provinciali e comunali asfaltate all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano, le proprie armi scariche ed in custodia.

## ART. 3

*(Divieto di trasporto di armi lungo le strade statali e provinciali per l'esistenza di percorsi alternativi)*

Sul tratto di strada sotto indicato è vietato trasportare ai detentori di armi, per uso da caccia, ai sensi della legge 157 dell'11.02.1992, le armi proprie ancorché scariche ed in custodia e le relative munizioni da caccia:

S.P. Fermata Frattarolo - -Fraz. Candelaro.

## ART. 4

*(Trasporto di armi previa autorizzazione)*

Prevvia autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gargano o su eventuale delega, da uno dei Comandi Stazione Carabinieri Forestali di cui all'art. 7, i detentori di armi e munizioni da caccia, ai sensi della Legge n. 157 dell'11/2/1992, possono trasportare per raggiungere le zone ove esercitare l'attività venatoria e nei giorni in cui la stessa è consentita, su istanza dell'interessato che affermi la inesistenza di percorsi alternativi comparabili per praticabilità a quello richiesto per raggiungere l'area di caccia rimanendo al di fuori del perimetro del Parco, sulle altre strade non citate in precedenza, e sui percorsi lacuali attraversando l'aera del Parco Nazionale del Gargano, le armi scariche ed in custodia, utilizzando il percorso più breve da percorrere a bordo di autoveicoli e natanti.

Tutti coloro che detengono cani atti all'attività venatoria, presso abitazioni rurali ubicate all'interno del perimetro del Parco, al fine di raggiungere l'abitazione rurale con automezzi avendo a bordo armi e munizioni per l'attività venatoria, dovranno indicare preventivamente il luogo in cui saranno custoditi i cani, riportando i dati catastali dell'abitazione rurale (comune, foglio e particella), e l'indicazione del tratto che si intende percorre, comprovata dal modello di denuncia all'anagrafe canina della ASL territorialmente competente, riportante come luogo di detenzione dei cani, l'abitazione rurale di che trattasi. Ove l'istante non sia titolare di diritto reale o personale di godimento del luogo in essere, dovrà allegare inoltre, una dichiarazione da parte del titolare del diritto stesso sul luogo, che confermi quanto già dichiarato dall'istante. La suddetta istanza, redatta su specifico modulo già predisposto ed approvato da questo Ente Parco, sarà trasmessa per competenza al Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente, il quale provvederà al riscontro puntuale di quanto dichiarato dall'istante sotto la sua responsabilità. Ove a seguito dell'obbligatoria verifica del CTCA dovesse risultare la non coincidenza tra quanto affermato e quanto riscontrato, l'organo di Polizia Giudiziaria che ha effettuato la verifica, provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente per le dichiarazioni false o mendaci a norma di legge. All'esito invece, del riscontro positivo, l'Ente Parco procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica come sopra specificato.



#### ART. 5

*(Divieto di trasporto di armi nel periodo di caccia chiusa)*

E' vietato altresì trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia, e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono a piedi l'area del Parco Nazionale del Gargano o che l'attraversano con automotomezzi e natanti nel periodo di chiusura dell'attività venatoria.

#### ART. 6

*(Trasporto di armi e munizioni da caccia lungo le strade sterrate: deroghe)*

Tutti coloro che detengono presso abitazioni rurali, armi e munizioni da caccia, ai sensi della legge 157 dell'11/2/1992, al fine di raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria, in assenza di percorsi alternativi, possono percorrere strade sterrate, normalmente interdette al trasporto di armi e munizioni per uso di caccia, lungo il percorso più breve per raggiungere le abitazioni rurali e successivamente le strade di cui all'art. 2.

La condizione di cui al comma precedente sarà comprovata dalla denuncia di detenzione dell'arma, da parte dell'avente diritto.

#### ART. 7

*(Trasporto e porto di armi e munizioni da caccia e da tiro in epoca di chiusura dell'attività venatoria)*

In epoca di chiusura dell'attività venatoria è consentito il trasporto o porto di armi e munizioni da caccia e da tiro all'interno del Parco Nazionale del Gargano, secondo quanto previsto dal precitato art. 2, al fine di raggiungere le zone ove è consentito l'uso del fucile da tiro (campi di tiro a volo o di gara) o da caccia per le attività previste alla legge 157/92 e dalla L. R. n.° 27/98, art. 18 comma 6 (zone addestramento cani di tipo B), purché comprovati dalla relativa documentazione da tenere a seguito unitamente ad altra attestante il possesso dei requisiti per il trasporto di armi e munizioni da caccia.

#### ART. 8

*(Modalità di richiesta all'autorizzazione)*

Le richieste di autorizzazione, dovranno essere presentate con marca da bollo, ai sensi del DPR 642/1972, e redatte secondo gli schemi allegati (assenza di percorso alternativo e detenzione cani da caccia), vanno recapitate presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, mediante i sistemi previsti per legge, o in caso di eventuale delega ai Comandi di Stazione Carabinieri Forestali esistenti nei Comuni del Parco Nazionale del Gargano.

#### ART. 9

*(Rilascio dell'autorizzazione)*

L'Ente Parco Nazionale del Gargano, o in caso di delega il Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di cui all'art. precedente, ricevuta la richiesta e verificato che la stessa è conforme ai principi di cui al presente Regolamento, rilascia l'autorizzazione.

#### ART. 10

*(Durata dell'autorizzazione)*



Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento hanno validità per l'intera stagione venatoria e devono essere portate sempre al seguito ed esibite ad ogni richiesta del personale con qualifica di Pubblica Sicurezza.

#### ART. 11

##### *(Sanzioni penali ed amministrative)*

Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, fatto salve altre norme legislative, si applicano le seguenti sanzioni:

a) le sanzioni previste dall'art. 30, comma 1 e 2 della legge 394/91 per chiunque violi le disposizioni dell'art. 11, comma 3 lettera f) della stessa legge (introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo di cattura, se non autorizzato)

b) sanzione amministrativa da euro 25,82 ad euro 154,94 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesta, l'autorizzazione rilasciata da uno degli Uffici Forestali di cui all'art. 7; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

